

N° 32/15 MPSS

LA CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE PROMISCUA

riunita in Camera di Consiglio, e composta dai seguenti magistrati:

Dott. Riccardo	MELE	- Presidente
Dott. Maurizio	PETRELLI	- Consigliere
Dott. Consiglia	INVITTO	- Consigliere est.

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Sul ricorso in appello ex artt. 10 Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, proposto nell'interesse di:

[redacted] (nato a [redacted]); [redacted]
[redacted] (nata a [redacted]); [redacted] (nato a [redacted])
[redacted]; [redacted] (nata a [redacted])

Con decreto del 17 aprile 2015 depositato il 29 aprile 2015, il Tribunale di Lecce accoglieva la richiesta di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, ai danni di [redacted], disponendo conseguentemente, nella ricorrenza dei presupposti richiesti dall'art. 24 D.lg. 195/2011, la confisca di tutti i beni a loro rispettivamente intestati, siccome nella disponibilità del [redacted] per un valore complessivo di € 924.870,67;

Con atto di impugnazione, tempestivamente depositato presso il Tribunale *a quo* in data 15.5.2015, [redacted] hanno proposto, ciascuno per quanto di interesse, appello avverso tale provvedimento, svolgendo sia motivi di ricorso in punto di pericolosità (in relazione alla quale deducevano, fra l'altro, la mancanza del requisito della pericolosità sociale, necessaria ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione in scrutinio, così censurando la decisione impugnata), sia motivi di ricorso in relazione agli aspetti patrimoniali del provvedimento, deducendo l'errata

valutazione dei valori calcolati a titolo di saggio di interesse applicato e quindi la mancanza di una significativa sproporzione fra redditi percepiti e acquisti effettuati.

Conseguentemente hanno chiesto, in riforma del gravato provvedimento, la revoca della misura di prevenzione patrimoniale.

All'udienza del 5.4.2017 - svoltasi in forma pubblica, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, indipendentemente dalla richiesta delle parti, in ossequio ai principi fissati dalla recentissima sentenza CEDU del 23.2.2017 nella causa De Tommaso c/Italia, che ha ravvisato la violazione dell'art. 6 §1 CEDU per la mancanza di udienze pubbliche (in precedenza la giurisprudenza riteneva che il collegio doveva disporre che il procedimento si svolgesse in udienza pubblica, qualora il proposto ne avesse fatto richiesta, non essendo tuttavia necessario che di tale facoltà fosse dato un previo avviso, ai fini della conformità della normativa interna ai parametri dell'art. 6 CEDU, per cui è sufficiente assicurare la previsione del diritto dell'interessato a richiedere che il procedimento applicativo si svolga in udienza pubblica v. da ultimo Cassazione penale, sez. V, 17/11/2016, n. 1408) - la Corte, dopo la discussione delle parti riservava di provvedere

Il gravame è fondato e meritevole di accoglimento.

E' invero fondato il primo e principale motivo di impugnazione con cui si deduce l'insussistenza della pericolosità sociale del proposto.

La doglianza in scrutinio indica quale vizio del provvedimento impugnato, il fatto che il tribunale avrebbe disposto la misura in mancanza delle condizioni soggettive di pericolosità del proposto e della conseguente necessaria correlazione temporale fra la presunta pericolosità del [REDACTED] e l'acquisito da parte sua dei beni oggetto di confisca.

Il tribunale, invero, nel disporre la confisca del patrimonio riferibile al [REDACTED], ha ancorato la pericolosità del proposto, mutuandone integralmente le motivazioni, alle ragioni già espresse dal Tribunale del Riesame nell'ordinanza ex art. 309 cpp in data 10.1.2008, con cui era confermata l'applicazione nei suoi confronti della misura coercitiva degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui agli art. 81 e 644 commi 1, 3 e 5 n. 3 e 4 cp nell'ambito del procedimento penale n. 9060/2004 RGNR.

In seno a detto procedimento penale (ancora pendente in fase dibattimentale) il Dante - che è soggetto incensurato - è accusato di aver effettuato una serie (ben 23) di operazioni di prestito di denaro in favore di [REDACTED], fra il 2000 ed il 2003, riscuotendo interessi usurari.

Assume la difesa che in effetti non è neppure paventato in atti che il [REDACTED] - cui è applicata la misura sulla scorta di un'astratta valutazione di pericolosità cd. "generica" - sia

persona socialmente pericolosa, perché non emergono specifici elementi di fatto tali da dimostrare che il Dantes sia soggetto abitualmente dedito a traffici delittuosi e/o che viva, per la sua condotta e tenore di vita, anche in parte, con proventi di attività delittuose, posto che l'unico dato cui ancorare tale pericolosità sarebbe rappresentato dalla denuncia sporta dal De Vito, sfociata nel procedimento penale n. 9060/2004 RGNR, tuttora pendente in primo grado.

Tale contesto avrebbe dovuto portare invece, a detta della difesa - anche sulla scorta della recentissima giurisprudenza delle SS UU, di cui alla sentenza n. 4880/2014 - al rigetto della richiesta di applicazione della misura di prevenzione della confisca.

L'assunto è fondato per quanto di dirà.

Come è noto con la L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 6-bis, introdotto dal D.L. n. 92 del 2008, art. 10, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 2008, ed ulteriormente modificato dalla L. n. 94 del 2009, è stato sancito il principio di autonomia tra misure di prevenzione patrimoniali e personali, in questo modo consentendo l'applicazione disgiunta delle stesse, nel senso che le prime possono essere disposte, anche in mancanza dell'attualità della pericolosità sociale del proposto e persino nell'ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di misura personale, anche con riferimento alla sola pericolosità generica, mentre, prima delle modifiche legislative del 2008-2009 non era consentita l'applicazione della confisca in tale ipotesi.

Le sezioni unite (sentenza n. 4880/2014) hanno riconosciuto che solo per effetto delle modifiche intervenute con il D.L. n. 92 del 2008, art. 11 ter, che ha abrogato la L. n. 55 del 1990, art. 14, alla categoria dei "pericolosi generici" sono oggi applicabili non solo le misure di prevenzione personale, ma anche quelle di contenuto patrimoniale, in precedenza escluse. In questo modo, viene riaffermata la natura preventiva della misura di prevenzione patrimoniale, escludendo che possa essere considerata una vera sanzione. La natura preventiva e non sanzionatoria della confisca (contra, Sez. 5^a, 13 novembre 2012, n. 14044, Occhipinti) ha consentito al giudice di legittimità di confermare l'assimilazione di tale misura di prevenzione alle misure di sicurezza, con conseguente applicazione, in caso di successione di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 c.p. anche alle novelle del 2008 e 2009, che sarebbero retroattive, ed applicabili anche ad acquisti effettuati anteriormente all'entrata in vigore delle novelle citate.

Va premesso che le SS.UU. nella sentenza del 26.6.2014 n. 4880 hanno invero affermato che *<<la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla cd. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla cd. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente ac-*

cade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato.>>.

La decisione delle sezioni unite ha ribadito che la pericolosità del soggetto costituisce "ineludibile presupposto di applicabilità della stessa misura reale", precisando che il portato delle modifiche normative non ha inciso sulla necessità di tale presupposto, ma ha solo consentito che l'applicazione della confisca "possa prescindere dalla verifica, in concreto, di quel presupposto al momento della relativa richiesta". In altri termini, la possibilità di applicazione disgiunta delle misure di prevenzione patrimoniale impone la sussistenza della pericolosità, ma non più della sua attualità, nel senso che ad assumere rilievo non è tanto la qualità attuale di pericoloso sociale del soggetto, quanto la circostanza che egli fosse tale al momento dell'acquisto del bene. Un bene può essere confiscato nella misura in cui il titolare risulti soggetto pericoloso al momento dell'acquisizione di detto bene.

In questo modo la pericolosità sociale si riverbera sul bene acquistato illecitamente di talchè la possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale poggia in ogni caso sul presupposto indefettibile della pericolosità personale del soggetto inciso al momento dell'acquisto del bene. Con riferimento alla pericolosità generica, le Sezioni unite del 2014 hanno quindi chiaramente affermato che "sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, indipendentemente dalla persistente pericolosità del soggetto al momento della proposta di prevenzione", ribadendo l'esigenza di una relazione pertinenziale e temporale tra i beni oggetto di confisca e il requisito della pericolosità.

Ne consegue che la confisca può essere disposta soltanto per quei beni che, pur a prescindere dal requisito della attualità, siano stati acquistati in epoca coincidente con l'accertamento della pericolosità sociale del soggetto, giacché la "pericolosità" fissa l'ambito temporale della applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, potendo essere disposta solo per i beni acquistati dal soggetto proposto quando questi era "pericoloso" perché solo per detti beni può ipotizzarsi l'acquisto con proventi illeciti.

Facendo applicazione di questi principi occorre nella specie effettivamente verificare se sussista, e con riferimento a quale ambito temporale, la pericolosità sociale del proposto, tenuto conto che il ████████ è accusato di usura, commessa dal 2000 al 2003, sicché, al più sarebbero suscettibili di ablazione solo i beni acquistati in tale arco temporale, sempre che sussistano elementi di fatto, da cui desumere i connotati della pericolosità generica del proposto.

I requisiti di stretta interpretazione necessari per l'assoggettabilità alla misura di prevenzione sono indicati dagli artt. 1 e 4 del D.Lgs. n. 159 del 2011, e concernono i soggetti



abituamente dediti a traffici delittuosi e che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

Chiarisce di recente la SC che *“ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione, le locuzioni di cui agli artt. 1 e 4 d.lg. 6 settembre 2011 n. 159 di persona «abituamente dedita a traffici delittuosi» e che «viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» devono considerarsi di stretta interpretazione, onde non allargare, senza un'inequivoca base normativa, l'ambito di applicazione delle misure stesse, sicché è necessario che siano individuate le fattispecie delittuose cui connettere i traffici e le attività suddette”* (Cassazione penale, sez. V, 06/12/2016, n. 6067)

I detti presupposti normativi delle misure di prevenzione, previsti dall'art. 1 d.lg. n. 159/2011 richiedono una valutazione prognostica circa la dedizione del proposto alla commissione di fattispecie di reato, sulla base di elementi oggettivi. La mancata valorizzazione di tali elementi di fatto finirebbe invero, in modo del tutto inammissibile, per allargare surrettiziamente l'ambito di applicazione della misura oltre il confine della volontà espressa dal legislatore.

Occorre dunque la ricorrenza di elementi di fatto, sintomatici dell'abituale dedizione del proposto ad attività illecite, da cui lo stesso tragga i mezzi di sostentamento, perché se è vero che la misura di prevenzione non ha una funzione repressiva, ma preventiva, volta ad impedire la commissione di delitti, la sua precipua finalità - che si pone, dunque, in piena sintonia con le pronunce CEDU e con i principi informatori dell'ordinamento nazionale e sovranazionale, - è, dunque, quella di sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati alla disponibilità di determinati soggetti, che non possano dimostrarne la legittima provenienza.

Tale finalità va correttamente perseguita, pur prescindendo dal requisito dell'attualità di quella condizione, sul presupposto ineludibile della pericolosità del proposto, ossia della sua riconducibilità ad una delle categorie soggettive, previste dalla normativa di settore ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione.

Correttamente, pertanto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che, anche nei casi di applicazione disgiunta, il giudice della prevenzione debba valutare, sia pure *incidenter tantum*, la condizione di pericolosità del soggetto nei cui confronti sia richiesta la misura patrimoniale, in quanto la confisca disgiunta non è istituto che ha introdotto nel nostro ordinamento una diretta *actio in rem*, restando imprescindibile il rapporto tra pericolosità sociale del soggetto e gli incrementi patrimoniali da lui conseguiti (Sez 1, n. 48882 del 08/10/2013, San Carlo Invest Srl, Rv. 257605). Ad assumere rilievo non è tanto la qualità di pericoloso sociale del titolare, in sè considerata, quanto piuttosto la circostanza che egli fosse tale al momento dell'acquisto del bene, apparendo assai difficile ragionevolmente dubitare del fatto che la misura ablatoria possa riguardare soltanto beni recanti, in sè, tratti di oggetti-

va pericolosità, ontologicamente esistente al momento della proposta, indipendentemente da qualsivoglia, giudiziale, verifica della persistente pericolosità del loro titolare.

In conclusione, alla stregua del principio di autonomia delle misure patrimoniali assume una connotazione tutta particolare la dimensione - e lo stesso valore concettuale - di "pericolosità" dei beni che possono costituire oggetto della misura ablatoria. Con questa espressione deve, infatti, intendersi la qualità del bene, quale frutto di abituale dedizione al delitto ovvero di mafiosità e, quindi, espressione, in entrambi i casi, di un metodo di illecita acquisizione. In quanto tale, deve essere rimosso - in virtù di misura *praeter delictum* - dal mercato legale, per la ritenuta necessità di impedire al soggetto pericoloso di continuare a disporre, anche in funzione di deterrenza dalla commissione di ulteriore attività illecita: e ciò vale - per quanto si è detto - sia che si tratti di pericolosità generica, sia che si versi nelle ipotesi di pericolosità qualificata.

Ed è del tutto ovvio che, in un simile quadro di riferimento, la necessità di accertare il duplice e concorrente presupposto della condizione "soggettiva" di pericolosità e delle correlate modalità di accumulazione patrimoniale - anch'essa "pericolosa" in quanto originata proprio da fatti espressivi di quella stessa condizione soggettiva - finisce per interferire, giustificandola, sulla natura tipicamente "preventiva" della misura ablatoria, oltre ai rilevanti riflessi sul versante delle garanzie sostanziali e procedimentali che stanno alla base della stessa misura.

Sullo sfondo dell'articolato contesto positivo, potrà parlarsi di "effetti sanzionatori" della misura di prevenzione patrimoniale solo in senso del tutto atecnico, giacché il nucleo del provvedimento patrimoniale non risiede nel delitto o nel relativo provento, né in finalità tipicamente repressive (vanno richiamati, al riguardo, gli ormai consolidati principi affermati in materia dalla Corte EDU nel citato leading case Engel ed altri c. Paesi Bassi del 08/06/1976, da ultimo rievocata nella sentenza 04/03/2014, Grande Stevens ed altri c. Italia), ma nelle qualità del soggetto - ritenuto "pericoloso" sulla base di oggettivi elementi sintomatici - e nelle modalità di acquisizione del bene, anch'esse "pericolose" perché "plausibilmente" avulse da un contesto di liceità.

Alla stregua di siffatte considerazioni appare, quindi, giustificata l'affermazione che le novelle legislative, in punto di esclusione del requisito dell'attuale pericolosità del soggetto proposto, non abbiano in alcun modo inciso sulla natura giuridica della confisca di prevenzione.

Reputano, allora, le Sezioni Unite che alla detta confisca debba continuare a riconoscersi finalità prettamente preventiva al di là di ogni possibile riflesso "parasanzionatorio", tale da non offuscare l'essenza precipua della confisca, quale strumento inteso, eminentemen-

te, a dissuadere il soggetto inciso dalla commissione di ulteriori reati e da stili di vita contrastanti con le regole del consorzio civile.

Com'è ovvio, tale conclusione si pone in termini di diretta consequenzialità con lo stesso postulato della misura di prevenzione, ossia la pericolosità sociale del soggetto proposto.

La pericolosità segna, infatti, la "misura temporale" dell'ablazione, e non potrebbe, del resto, essere altrimenti, giacché proprio la pericolosità costituisce la ragione giustificatrice dell'apprensione coattiva di beni, acquistati in costanza della stessa o con il favore delle sue peculiari manifestazioni. La pericolosità sociale necessaria all'applicazione delle misure di prevenzione (personali e/o patrimoniali) si desume dall'intera personalità del proposto, scaturendo da situazioni che giustificano sospetti e presunzioni, purché gli uni e le altre fondate su elementi specifici, tra i quali possono considerarsi, in un procedimento che è chiaramente indiziario, i precedenti penali, le recenti denunce per fattispecie di reato, il tenore di vita, ove sia ingiustificato rispetto alle apparenti capacità reddituali del soggetto, la compagnia di pregiudicati, e ogni altra concreta manifestazione contrastante con la sicurezza pubblica.

Ciò premesso, rileva la Corte che effettivamente nella specie non emergono, dagli atti, elementi specifici, condotte e/o situazioni complessive - nel senso sopra precisato - significative della pericolosità sociale - quand'anche generica- del ██████████ non potendo ragionevolmente sostenersi che egli viva di proventi di attività illecita e che sia dedito abitualmente a traffici delittuosi, perché a) non ha riportato precedenti penali; b) non ha frequentazioni con pregiudicati; c) non ha un tenore di vita complessivo che possa apparire ingiustificato; d) ha riportato allo stato una sola denuncia.

Il ██████████, invero, è persona incensurata e dedita da tempo e tuttora ad attività lavorative lecite nell'ambito del commercio e della riparazione di macchine ed arredi per uffici.

Già dipendente di una nota concessionaria ██████████, nel 1977 avvia un'attività commerciale di cancelleria; nel 1981 quella di riparazione di macchine da scrivere da calcolo. Nel 1984 costituisce, insieme ad altri soci, la ██████████ per il commercio al dettaglio di macchine elettroniche da ufficio e computers, rimanendone socio fino al 1999. Nel 1988 infine aggiunge anche l'attività di vendita di macchine ed arredi per ufficio.

Nel 2006 diviene socio della ██████████ poi trasformata in s.r.l. avente ad oggetto la compravendita, ristrutturazione, permuta e gestione di immobili.

A fronte di tanto e del suo stato di penale incensuratezza, si contrappone l'imputazione per il delitto di usura elevata nei suoi confronti, con riferimento ai rapporti economici intercorsi con ██████████, che - esaminato all'udienza dibattimentale in seno al procedimento n. 9060/2004 rgnr - afferma come il tasso di interesse "concordato" con il ██████████ per i numerosi prestiti personali (ben 23) ricevuti, con il metodo dello

sconto di assegni, in un periodo di sua difficoltà economica, sarebbe stato del 15%. Tale misura - ove fosse confermata - è abbondantemente al di sotto del tasso soglia, che, riferito all'epoca dei fatti (2000/2003), oscilla fra il 23,22% ed il 21,72%.

Gli esiti della consulenza disposta dal PM in relazione al punto nodale della vicenda penale che qui interessa - e cioè l'usurarietà del tasso pattuito e/o corrisposto, nella misura in cui quello in concreto applicato sia stato di fatto superiore al tasso soglia - giungono a risultati nettamente in contrasto con quelli della perizia di parte, prodotta dalla difesa, segnalando la prima perizia un tasso che va dal 23% al 52%, laddove il perito di parte conteggia un tasso mai superiore al 18% circa.

Al di là della mancanza, allo stato, di un successivo accertamento dibattimentale sulla correttezza dell'uno o dell'altro metodo di calcolo utilizzato dai periti (peraltro in larga parte pressoché sovrapponibile, se pur con lievi divergenze in relazione, ad esempio al computo o meno dei giorni di valuta dei titoli scontati) e dunque sull'effettiva usurarietà del tasso praticato dal ████████, stante la pendenza del procedimento penale in questione, resta il dato, non altrimenti superabile in questa sede, dell'assenza - al di là della denuncia del ████████ - di ulteriori elementi di fatto, certi e non controversi, cui ancorare il giudizio di pericolosità sociale del proposto, non potendo a tal fine utilizzarsi neppure come dato indiziante il mero riferimento ad assegni e cambiali, sequestrati presso il ████████, contenuto nella richiesta di applicazione della misura, che non consentono di affermare con tranquillità che il ████████ possa considerarsi soggetto pericoloso perché dedito abitualmente all'usura.

E' certo che la sua discreta disponibilità economica, frutto dell'attività imprenditoriale svolta, sia evidentemente all'origine di prestiti di denaro, che ha praticato evidentemente anche nei confronti di altri soggetti, diversi dal ████████ ma non è né certo né chiaro, neppure a livello indiziario, se tale attività possa o meno integrare il delitto di usura, per aver praticato tassi superiori a quello "soglia" in vigore al momento delle singole pattuizioni.

Tali considerazioni inducono la corte ad escludere allo stato la sussistenza del requisito della pericolosità sociale del ████████. Va detto che, ai fini della pericolosità, il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova, anche di tipo indiziario, tratti da procedimenti penali, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile, e anche a prescindere dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della responsabilità, sicché, pure l'assoluzione, se irrevocabile, dal reato non comporta l'automatica esclusione della pericolosità sociale, potendosi il relativo scrutinio fondare, sia sugli stessi fatti storici, in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale, sia su altri fatti acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione. Ciò che rileva, è però che il giudizio di pericolosità sia fondato su elementi certi e specifici, che giustificando sospetti a carico del proposto, legittimamente assumono valenza sintomatica di pericolosità sociale.

Nella specie la pendenza dell'unico procedimento penale per usura continuata di cui si è detto osta - per la contraddittorietà e non univocità degli elementi indiziari acquisiti in quella sede - a ritenere integrato il profilo di pericolosità del soggetto, arricchendolo di quegli elementi concreti, raccolti durante il processo, che giustificano il ragionevole dubbio che l'individuo in questione possa in futuro commettere ulteriori reati. Il procedimento penale di prevenzione, va riferito, invero, a una complessiva notazione di pericolosità, espressa mediante condotte che, se non necessariamente costituiscono reato, vanno comunque verificate.

~~Alla luce di ciò, non si ravvisa la pericolosità sociale del soggetto.~~

L'appello proposto avverso il decreto applicativo della misura patrimoniale va pertanto accolto, dovendo conseguentemente disporsi la revoca della confisca disposta dal Tribunale con il decreto del 17.4.2015, difettando ~~a prescindere dalla sproporzione reddituale~~ il presupposto ineludibile della pericolosità sociale del proposto.

~~Tutte le altre questioni restano assorbite.~~

P. Q. M.

La Corte,

in accoglimento dell'appello proposto da ~~_____~~, ~~_____~~, ~~_____~~
~~_____~~ e ~~_____~~, revoca la confisca disposta con il decreto emesso dal Tribunale di Lecce il 17 aprile 2015 e depositato il 29 aprile 2015,

Così deciso in Lecce il 5 aprile 2017

IL CONSIGLIERE EST.
(dott. Consiglia Invitto)

IL PRESIDENTE
(dott. Riccardo Mele)

Depositato in Cancelleria
28 APR. 2017

